



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del senatore D'ALIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2008

Modifica all'articolo 127 della Costituzione in materia
di ricorso delle autonomie locali

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 127 della Costituzione recita: «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge».

Tale articolo è il risultato dalla sostituzione operata con l'articolo 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Infatti, il testo dell'articolo nella formulazione originaria era il seguente: «Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pub-

blicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati. Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto».

Presenta, pertanto, grande importanza il nuovo testo dell'articolo 127, norma veramente di stampo federalistico, che prevede l'eliminazione di ogni controllo statale sulle leggi regionali, come è stato già previsto dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, per gli statuti regionali, e conferisce alla Corte costituzionale il ruolo di garante del rispetto reciproco da parte dello Stato e delle regioni delle relative sfere di competenza legislativa.

Tuttavia manca una disposizione analoga per le autonomie locali. Pertanto il presente disegno di legge prevede la stessa garanzia anche per il comune, la provincia e la città metropolitana.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 127 della Costituzione è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Il Comune, la Provincia e la Città metropolitana, quando ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge».

